

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR
SULLA RECIPROCA
PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare con riferimento agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra parte Contraente

e,

riconoscendo che l'offrire promozione e protezione reciproca a tali investimenti contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, e fatto salvo quanto altrimenti disposto nel presente Accordo:

1. con il termine "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quella Parte, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, nonché dal quadro giuridico.

Senza limitare la portata di quanto precede, il termine "investimenti" comprenderà in particolare, a titolo di esempio:

- a) beni mobili ed immobili, nonché tutti gli altri diritti *in rem*, quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni;
- b) titoli azionari ed obbligazionari, partecipazioni azionarie di imprese ed altri strumenti di credito, nonché titoli di stato e pubblici in generale;
- c) diritti su somme di denaro o altri servizi aventi un valore economico connesso ad un investimento, nonché utili reinvestiti ed incrementi di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;
- e) diritti economici conferiti per legge o per contratto, nonché licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate in conformità alle disposizioni di legge

vigenti sulle attività economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali.

Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti i beni non avrà effetto sulla classificazione come investimento, purché detta modifica non sia in conflitto con la legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale sono effettuati gli investimenti.

2. Con il termine "investitori" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o il Governo di una delle Parti Contraenti che effettua investimenti nel territorio dell'altra, nonché le consociate e filiali estere controllate in qualunque modo da dette persone fisiche o giuridiche.

3. Con il termine "persona fisica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di quello stato in conformità alla sua legislazione.

4. Con il termine "persona giuridica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, quali istituzioni pubbliche, società di capitali, società di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate da investimenti, ivi compresi, in particolare, profitti, dividendi, interessi, royalties, o compensi ed emolumenti, nonché altri pagamenti in natura.

6. Con il termine "territorio" si intende il territorio di ciascuna Parte Contraente e la sua zona marittima che include il mare territoriale e la piattaforma continentale, su cui ogni Parte Contraente esercita, secondo il diritto internazionale, la propria sovranità e diritti sovrani o di giurisdizione.

7. Con il termine "accordo di investimento" si intende un accordo fra la Parte Contraente o suoi rappresentanti ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti

(1) Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel proprio territorio, per quanto possibile, gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammetterà detti investimenti in conformità alla sua legislazione nazionale. Accorderà in ogni caso un trattamento giusto ed equo a detti investimenti in conformità ai principi del diritto internazionale.

(2) Nessuna delle Parti Contraenti dovrà in alcun modo inficiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la conservazione, l'uso, o il godimento degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente.

Ciascuna Parte Contraente dovrà creare e mantenere, nel suo territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresi il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascuno specifico investitore.

(3) Successivamente alla data di effettuazione dell'investimento, nessuna modifica alle leggi, ai regolamenti o alle misure di politica economica che regolano direttamente o indirettamente gli investimenti, sarà applicata retroattivamente e pertanto gli investimenti effettuati ai sensi del presente Accordo saranno protetti.

Articolo 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

(1) Ciascuna Parte Contraente accorderà agli investimenti ed ai ricavi posseduti o controllati dagli investitori dell'altra Parte Contraente nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai ricavi dei propri investitori o agli investimenti ed ai ricavi degli investitori di un Paese terzo.


(2) Nessuna delle due Parti Contraenti sottoporrà gli investitori dell'altra Parte Contraente, con riguardo alla propria attività collegata agli investimenti effettuati nel proprio territorio, ad un trattamento meno favorevole a quello accordato ai propri investitori o a quelli dei Paesi terzi.

(3) Detto trattamento non si ricollegherà ai privilegi concessi da ciascuna delle Parti Contraenti agli investitori dei Paesi terzi in virtù della appartenenza o associazione delle stesse unioni doganali o economiche, ad un mercato comune o ad un'area di libero scambio o ad una qualsiasi altra forma di organizzazione economica regionale, nonché ad accordi in materia di commercio transfrontaliero.

(4) Le disposizioni del presente Articolo non si applicano alle questioni fiscali.

Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri eventi di natura analoga, la Parte Contraente in cui sono stati effettuati gli investimenti fornirà un risarcimento adeguato in relazione a dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze di governo o loro soggetti. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.



Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riservato agli investitori dei Paesi terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o esproprio

(1) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti godranno di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte Contraente.

(2) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati o soggetti a qualsiasi altra misura il cui effetto sia equivalente all'esproprio o alla nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale, contro adeguato^a ed effettivo^a

indennità. Detta indennità
~~risarcimento~~ ~~Detto risarcimento~~ dovrà essere equivalente al reale valore economico dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento

in cui la decisione effettiva o preannunciata di nazionalizzazione, esproprio o misura analoga sia stata annunciata o resa pubblica. ~~Il risarcimento~~ ^{l'indennità} dovrà essere ~~Q~~ corrisposta^a senza indebito ritardo e dovrà comprendere l'interesse calcolato sulla base degli standard LIBOR fino alla data del pagamento; esse^a ~~Q~~ dovrà essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. Al momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misura analoga, ovvero in una fase precedente, saranno state adottate le opportune misure per la determinazione e la corresponsione di tale ~~risarcimento~~ ^{indennità}. ~~Q~~

(3) Gli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti godranno del trattamento della nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione alle questioni di cui al presente Articolo.

~~Q~~ (4) ~~Il risarcimento~~ ^{l'indennità} sarà considerato^a effettivo^a qualora sia stato^a corrisposto^a nella ~~Q~~ stessa valuta in cui l'investitore estero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta è - o resta - convertibile o, altrimenti, in una qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

~~Q~~ (5) ~~Il risarcimento~~ ^{l'indennità} sarà considerato^a tempestivo^a qualora sia corrisposto^a senza ~~Q~~ indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi.

(6) Un cittadino o una impresa di una delle due Parti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato espropriato avrà diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di determinare se ~~il risarcimento~~ ^{l'indennità} per detto esproprio sia conforme ~~Q~~ alle leggi ed ai regolamenti della Parte espropriante.

(7) Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte per quel fine, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.

Articolo 6

Rimpatrio di capitale, profitti e proventi

Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare, a titolo di esempio:

- a) capitale ed importi aggiuntivi per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
- b) redditi;
- c) rimborso dei prestiti;
- d) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- e) risarcimento di cui agli Articoli 4 e 5;
- f) compensi ed indennità corrisposte ai propri cittadini o ad impiegati esteri per opere e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente effettui un pagamento ad un suo investitore in base ad una garanzia da essa assunta in relazione ad un investimento da questi effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente, fatti salvi i diritti della prima Parte Contraente ai sensi dell'Articolo 11, dovrà riconoscere la cessione, sia in base alla legge che ad un negozio giuridico, di qualsiasi diritto o pretesa di detta persona fisica o giuridica alla prima Parte Contraente. L'altra Parte Contraente dovrà altresì

riconoscere la surroga della prima Parte Contraente in relazione ad ogni diritto o pretesa che quella Parte Contraente è autorizzata a vantare nella stessa misura del suo dante causa. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti effettuati in virtù di detti diritti oggetto della cessione, si applicheranno *mutatis mutandis* gli Articoli 4, 5 e 6.

Articolo 8

Procedure relative ai trasferimenti

(1) I trasferimenti di cui agli Articoli 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali ai sensi della legislazione delle Parti Contraenti e dovranno essere effettuati in una valuta convertibile.

Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.

Articolo 9

Nuovi regolamenti

Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti o gli obblighi ai sensi del diritto internazionale già esistenti o in seguito stabiliti fra le Parti Contraenti, in aggiunta al presente Accordo, contengano un regolamento, sia esso generale o specifico, che dia diritto agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente ad un trattamento più favorevole di quello sancito dal presente Accordo dovrà, nella misura in cui esso è più favorevole, prevalere sul presente Accordo.

Articolo 10

Composizione delle controversie fra investitori di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente

(1) Le controversie giuridiche che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra parte Contraente in merito agli investimenti o all'importo del risarcimento saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

(2) Qualora l'investitore ed una entità di una delle due Parti Contraenti abbia stipulato un accordo in materia di investimento, si applicherà, se contemplata, la procedura prevista in detto accordo in materia di investimenti.

(3) Qualora tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, esse potranno, a scelta dell'investitore interessato, essere sottoposte:

a) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento;

b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati, redatta a Washington il 18 marzo 1965, qualora applicabile;

c) ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc* in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali.

Una volta scelta una delle precedenti modalità di composizione della controversia, l'investitore non potrà più seguire le altre due.

(4) Il Tribunale Arbitrale *ad hoc* di cui al comma (3/c) sarà costituito come segue:

a) ciascuna parte nella controversia dovrà nominare un arbitro. I due arbitri, così nominati, dovranno poi d'intesa nominare un terzo arbitro, cittadino di un Paese terzo con cui entrambe le Parti Contraenti intrattengono relazioni diplomatiche, che dovrà essere designato dalle due parti nella controversia quale Presidente del Tribunale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data della notifica di una parte nella controversia all'altra della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato.

b) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al precedente punto a), in mancanza di altre intese, la nomina degli arbitri, ove necessario ai sensi delle regole UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente del Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, nella sua veste di Autorità preposta alla nomina. L'Arbitrato avrà luogo a L'Aja (Olanda), a meno che le due controparti nell'arbitrato abbiano convenuto altrimenti.

c) Il Tribunale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definite e giuridicamente vincolanti per le parti nella controversia e saranno applicate in conformità alla legislazione nazionale. Esse saranno adottate in conformità alle disposizioni del presente Accordo, alle leggi della Parte Contraente che sia parte nella controversia ed ai principi del diritto internazionale.

(5) La Parte Contraente che sia parte nella controversia non dovrà, in una qualsiasi fase durante le procedure che comportano controversie in materia di investimenti, asserire a sua difesa la propria immunità o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento in virtù di un contratto di assicurazione che copre tutto o parte dei danni o delle perdite subite.

Articolo 11

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

(1) Le controversie in merito all'interpretazione, applicazione o cessazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, tramite i canali diplomatici.

(2) Qualora tali controversie non siano state risolte entro sei mesi dalla data in cui la questione è stata sollevata per iscritto da una delle due Parti Contraenti, esse potranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale.

(3) Il Tribunale Arbitrale sarà costituito, per ciascun caso specifico, come segue: ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un arbitro ed i due arbitri così nominati dovranno poi d'intesa nominare un cittadino di un Paese terzo che dovrà essere designato dalle due Parti Contraenti quale Presidente del Tribunale arbitrale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro sei mesi dalla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ha notificato all'altra che intende sottoporre la controversia ad arbitrato.

(4) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al comma 3 del presente Articolo, le due Parti Contraenti potranno, in mancanza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli sia possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

(5) Il Tribunale Arbitrale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti Contraenti.

Per quanto riguarda le sue procedure, il Tribunale Arbitrale applicherà le regole UNCITRAL e, per quanto attiene alla questione oggetto della controversia, applicherà le regole del presente Accordo e quelle del diritto internazionale, ove possibile. La sede dell'Arbitrato sarà L'Aja (Olanda).

Articolo 12

Applicazione di altre disposizioni

(1) Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui sono firmatarie le Parti Contraenti, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni più favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.

(2) Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni ed accordi in materia di investimenti, sia più favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

(3) Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, qualsiasi modifica delle leggi, dei regolamenti, degli atti o delle misure di politica economica che regolano, direttamente o indirettamente, gli investimenti non sarà applicata retroattivamente.

Articolo 13

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che le parti Contraenti intrattengano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 14

Durata e scadenza


(1) Il presente Accordo dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore un mese dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. Resterà in vigore per un periodo di 10 anni e sarà automaticamente prorogato per un periodo illimitato a meno che una delle due Parti Contraenti non lo denunci dandone preavviso scritto all'altra Parte dodici mesi prima della sua scadenza. Alla scadenza del periodo iniziale di 10 anni, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti Contraenti con preavviso di dodici mesi.

(2) In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli 1-12 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di cessazione del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 29-03-00, in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLO
STATO DEL QATAR



PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno altresì concordato le seguenti disposizioni da considerarsi parte integrante del presente Accordo.

(1) Con riferimento all'Articolo 1

(a) Gli utili da investimento e, nel caso in cui siano reinvestiti, i redditi derivanti godranno della stessa protezione degli investimenti.

(b) Fatti salvi gli altri metodi per determinare la nazionalità, in particolare chiunque in possesso di un passaporto nazionale rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente interessata sarà considerato cittadino di quella Parte.

(c) Ciascuna Parte Contraente o sua agenzia potrà stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente un accordo in materia di investimenti che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento dell'investitore interessato.

(2) Con riferimento all'Articolo 2

(a) Fatte salve le rispettive leggi e regolamenti, nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione per la effettuazione, lo sviluppo o il prosieguo degli investimenti che possa comportare il subentrare o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci devono essere procurate a livello locale, o condizioni simili.

(b) In conformità alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente consentirà agli investitori dell'altra Parte Contraente, che hanno effettuato investimenti nel suo territorio, di impiegare personale direttivo indipendentemente dalla nazionalità dello stesso.

(3) Con riferimento all'Articolo 3

(a) Il termine "attività connesse ad un investimento" comprenderà *inter alia*:

- organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e cessione di società, filiali, agenzie, uffici, od altre organizzazioni per la gestione degli affari;
- ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre approvazioni necessarie per la effettuazione delle attività commerciali;
- acquisizione, utilizzo, cessione e protezione di proprietà di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprietà intellettuale;
- accesso al mercato finanziario, in particolare assunzione di prestiti, acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli ed acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla gestione delle attività;
- commercializzazione di beni e servizi;
- approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime, lavorati e semilavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione;
- diffusione di informazioni commerciali.

(b) Per "attività" nell'accezione di cui all'Articolo 3 (2) si intende, in particolare, a titolo di esempio: gestione, mantenimento, utilizzo e godimento di un investimento. Per "trattamento meno favorevole" nell'accezione di cui all'Articolo 3 si intende: limitazioni all'acquisto di materie prime o ausiliarie, di energia, combustibili e mezzi di produzione e gestione di qualsiasi tipo;

impedimenti alla commercializzazione di prodotti entro ed al di fuori del Paese, nonché altre misure aventi effetti analoghi. Le misure adottate per ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, sanità o moralità pubblica non saranno considerate "trattamento meno favorevole" nell'accezione di cui all'Articolo 3.

(c) In conformità alle proprie leggi ed alle proprie obbligazioni internazionali relative all'entrata ed al soggiorno degli stranieri, ciascuna Parte Contraente consentirà ai cittadini ed agli impiegati dell'altra Parte che operano in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, nonché ai membri delle loro famiglie, di entrare, soggiornare e lasciare il proprio territorio.

(4) Con riferimento all'Articolo 5

Qualsiasi misura intrapresa in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni all'investimento, crei ostacoli alle attività o rechi grave danno al valore stesso dell'investimento, nonché altre misure aventi effetti analoghi, sarà considerata rientrare nel novero delle misure di cui al comma 2 dell'Articolo 5.

(5) Con riferimento all'Articolo 8

Un trasferimento sarà considerato effettuato "senza ritardo" nell'accezione di cui all'Articolo 8 qualora effettuato entro quel lasso di tempo normalmente necessario per il completamento delle formalità relative ai trasferimenti.

FATTO a Roma il 22-07-00 , in due originali, ognuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLO
STATO DEL QATAR
